

Osservatorio sulle Sezioni Unite - Questioni

Latitante - Notificazioni

Le questioni

Notificazioni - All'imputato - Latitante - Decreto - Ricerche fuori del territorio nazionale previste per il decreto di irreperibilità - Applicabilità anche per la dichiarazione di latitanza - Contrasto di giurisprudenza (c.p.p., artt. 169 co. 4, 295, 296).

Notificazioni - All'imputato - Latitante - Arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali - Cessazione della latitanza - Cessazione della latitanza - Notificazioni successive nelle forme previste per l'imputato latitante - Nullità - Necessità che il giudice precedente sia informato dell'arresto (c.p.p., artt. 165, 295, 296).

Va rimessa alle Sezioni unite la questione se le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, debbano necessariamente ricomprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto dell'art. 169 c.p.p.

Va rimessa alle Sezioni unite la questione se la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero, avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, anche se non portata a specifica conoscenza del giudice precedente, implichi la illegittimità delle successive notifiche eseguite nella forma prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 c.p.p.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, (ord.) 16 dicembre 2013 (ud. 14 novembre 2013) - CORTESE, *Presidente* - LOCATELLI, *Relatore* - GALASSO, *P.G.* (diff.) - Avram, *ricorrente*.

Osservazioni a prima lettura

1. Con ordinanza depositata il 16 dicembre 2013 (n. 20474 del 2013) la prima Sezione della Suprema Corte di cassazione ha evidenziato il contrasto giurisprudenziale su due questioni particolarmente interessanti in materia di latitanza. La prima concerne le ricerche che devono effettuarsi ai fini della dichiarazione di latitanza, in particolare se tali ricerche debbano svolgersi nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità; la seconda questione, invece, attiene all'eventuale illegittimità delle notifica-

zioni eseguite nelle forme dell'art. 165 c.p.p. all'imputato la cui latitanza sia cessata a seguito di arresto all'estero, avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, anche se la cessazione stessa non sia portata a conoscenza del giudice procedente.

Nel caso di specie, l'imputato aveva lamentato, quanto alla prima questione, l'inadeguatezza delle attività di ricerca indicate nel verbale di vane ricerche, invocando l'applicabilità, anche ai fini dell'emissione del decreto di latitanza, delle disposizioni di cui all'art. 169, co. 4, c.p.p., in materia di emissione del decreto di irreperibilità nei confronti di persona dimorante all'estero.

In prospettiva generale, la questione giuridica s'incentra sull'ontologica differenza tra l'istituto delle notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità, disciplinato dagli artt. 159 c.p.p. ss., e l'individuazione dei luoghi ove deve essere ricercata la persona da sottoporre a coercizione, ai sensi dell'art. 295 c.p.p. Mentre, infatti, l'art. 159 del codice di rito disciplina in maniera tassativa i luoghi ove effettuare le ricerche dell'imputato irreperibile, il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone ricerche sostanzialmente discrezionali da parte della polizia giudiziaria, la quale, poi, redige il verbale di vane ricerche a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

In tale contesto normativo, si dibatte se, ai fini della dichiarazione di latitanza, sussista un obbligo di svolgimento delle ricerche all'estero, previsto dall'art. 169, co. 4, c.p.p., che dispone l'obbligo di effettuare ricerche anche fuori dal territorio nazionale, qualora l'imputato si sia allontanato dall'Italia ma dagli atti non risulti con precisione l'indirizzo all'estero.

Sul punto, il panorama giurisprudenziale appare piuttosto variegato, ma può essere distinto, in linea di massima, in due grandi filoni interpretativi, con un terzo orientamento, ampiamente minoritario, che si colloca in una posizione intermedia.

Il primo indirizzo, sul quale si assesta la giurisprudenza più recente, si orienta verso l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni dettate in tema di irreperibilità all'imputato latitante. Rilievo dirimente assume, a tal riguardo, l'interpretazione testuale del dettato codicistico; l'art. 295 c.p.p., in particolare, non prescrive, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, dettagliate procedure per le ricerche che deve effettuare la polizia giudiziaria, la quale, pertanto, non è vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 c.p.p. in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime.

Si sostiene, in altri termini, che non ammettendo il codice di rito forme equipollenti, la notificazione all'imputato latitante vada effettuata mediante conse-

gna di copia dell'atto al difensore. L'emissione del decreto di latitanza non deve essere necessariamente preceduta dallo svolgimento di ricerche all'estero del soggetto da sottoporre a custodia cautelare; l'accertata assenza del ricercato nel territorio italiano è circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza (Cass., Sez. II, 20 marzo 2012, Ndreko e altri, in *Mass. Uff.*, n. 253072; Id., Sez. V, 6 ottobre 2011, Radu, *ivi*, n. 252154; Id., Sez. I, 25 marzo 2010, Arizzi e altri, *ivi*, n. 246751; Id., sez. IV, 5 febbraio 2009, Arango Mesa, *ivi*, n. 244212; Id., Sez. VI, 11 ottobre 1999, Rigo W., in *Giust. pen.*, 2000, 441).

Il secondo orientamento giurisprudenziale, decisamente più severo, ritiene che la latitanza sia in realtà una forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo. Si rileva, con argomentazioni poco condivisibili, che in materia di notificazioni, la previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all'art. 169, comma 4, c.p.p., dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, debba ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini dell'emissione del decreto di latitanza (Cass., Sez. I, 16 febbraio 2010, Havaraj, in *Mass. Uff.*, n. 246631; Id., Sez. VI, 22 gennaio 2009, Bambach e altro, *ivi*, n. 243064; Id., Sez. I, 24 aprile 2007, Dalipi, *ivi*, n. 236504).

L'ultimo indirizzo giurisprudenziale si colloca in una posizione intermedia; si sostiene, con argomentazioni lapidarie, che ciò che conta è solo l'eshaustività delle ricerche, a prescindere all'applicabilità o meno dell'art. 169, co. 4, c.p.p. (Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, Vorovei e altro, in *Cass. pen.*, 2013, 2747).

A fronte di tale panorama giurisprudenziale, è evidente che la Corte, nella sua autorevole composizione a Sezioni unite, dovrà chiarire una questione giuridica di particolare rilevanza, con evidenti risvolti in chiave processuale sia per le attività di indagine sia, soprattutto, per l'effettività del diritto alla difesa.

In attesa del giudizio della Suprema corte, vanno effettuati alcuni rilievi sui quali si crede possa basarsi tale delicatissima decisione.

In prima battuta, va posta in evidenza la sostanziale differenza di contenuti - da un punto di vista prettamente terminologico - tra la latitanza e l'irreperibilità, istituti giuridici che devono essere tenuti ben distinti. La latitanza, infatti, è frutto di una scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà ed ha immediata rilevanza processuale. L'irreperibilità, invece, è una situazione di fatto che può essere anche involontaria ed incolpevole, non dovuta necessariamente ad una scelta consapevole dell'imputato.

Si tratta, in buona sostanza, di condizioni soggettive completamente distinte, cui viene ricollegato un diverso interesse del legislatore in funzione di esigenze processuali a loro volta diverse (più ampiamente, UBERTIS, voce *Irreperibilità e latitanza*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.). Nel primo caso, l'intento è quello di prescrivere formalità dettagliate che assicurino l'effettiva conoscenza dell'atto riducendo lo scarto tra conoscenza effettiva e conoscenza legale (TONINI, *Manuale di diritto processuale penale*, IVX, Milano, 2013, p. 187). Nel secondo caso, in tema di esecuzione cautelare, l'obiettivo è di dare applicazione alla misura restrittiva nella consapevolezza tuttavia della difficoltà di portarla a termine per il comportamento eversivo del suo destinatario. Di qui, il motivo per cui le formalità (seppur più dettagliate e puntuali rispetto al codice previgente) rimangono scarse, discrezionali e prevalentemente legate alle scelte della p.g., non improntate a garantire la completezza ed esaustività delle ricerche del latitante "nomade" (MONTAGNA, sub *art. 295*, in *Comm. C.p.p.*, a cura di Giarda, Spangher, IV, Milano, 2010, p. 3164 ss.; ma lo ricordava già CIANI, sub *art. 295*, in *Comm. nuovo C.p.p.*, coordinato da Chavario, III, Torino, 1990, p. 190 ss.).

Venendo al caso di specie, pertanto, l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base ad indicazioni circa il luogo di residenza dell'imputato (sul punto, per tutti, BATÀ, CARBONE, *Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza*, Milano, 2010, p. 1212 s.). Va da sé che le notificazioni all'imputato latitante non possono che eseguirsi che nelle forme dell'art. 165 c.p.p., cioè mediante consegna dell'atto del difensore. *Ad abundantiam*, come rilevato da Cass., Sez. II, 20 marzo 2012, Ndreko e altri, in *Mass. Uff.*, n. 253072, giova ricordare che non sussisterebbero nemmeno i presupposti per un'eventuale applicazione in via analogica delle regole dettate dall'art. 169, co. 4, c.p.p., all'imputato latitante.

In conclusione, se è pur vero che le notificazioni all'imputato latitante, sul piano delle garanzie difensive, assicurano un livello di garanzia di gran lunga inferiore rispetto al procedimento ordinario, la differenza funzionale tra la condizione di latitanza e quella di irreperibilità richiede una disciplina giuridica necessariamente differente.

2. La seconda questione rimessa alle Sezioni unite concerne l'eventuale illegittimità delle notificazioni eseguite nella forma prevista dall'art. 165 c.p.p. per l'imputato latitante, al soggetto arrestato all'estero in relazione ad altro

procedimento penale, senza che l'arresto stesso sia portato a conoscenza del giudice procedente.

La giurisprudenza di legittimità, a tal riguardo, non è affatto unanime; si dibatte, in particolare, sugli effetti che l'arresto suddetto esplica, nel caso in cui sia avvenuto in un procedimento distinto da quello in cui è stata dichiarata la latitanza.

Un primo orientamento interpretativo ritiene che la cessazione dello stato di latitanza implichi l'illegittimità delle successive notifiche eseguite nelle forme di cui all'art. 165 c.p.p., anche se la cessazione stessa non sia portata a conoscenza del giudice procedente, essendo compito dello stesso giudice la concreta verifica dell'eventuale cessazione dello stato di latitanza dell'imputato.

Si ritiene che se è vero che il giudice non è tenuto, dopo aver emesso il decreto di latitanza, ad effettuare nuove ricerche in vista delle notificazioni degli atti successivi, è comunque doverosa, secondo ragionevolezza, quel minimo di diligenza che consiste nella verifica che la latitanza non sia cessata.

Quel che si richiede, in altri termini, non è accertare, come nel caso dell'irreperibile, dove eventualmente si trovi il latitante, ma di "accertare che il latitante sia ancora tale" (in questi termini, Cass., Sez. I, 19 maggio 2009, Scollo, in *Mass. Uff.*, n. 244135; analogamente, Id., Sez. V, 5 dicembre 2008, Foley, *ivi*, n. 242991).

Secondo un orientamento contrario, invece, l'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali comporta la cessazione dello stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, anche se effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato (Cass., Sez. IV, 17 settembre 2004, Capraro e altro, in *Riv. pen.*, 2005, 1407; Id., Sez. VI, 15 dicembre 2003, Farina, in *Mass. Uff.*, n. 231455). Nelle more della decisione del Supremo Collegio, a fronte degli indirizzi giurisprudenziali appena illustrati, è necessario evidenziare che non può condividersi l'ultimo orientamento secondo cui la cessazione dello stato di latitanza non produce effetti se non quando portata a conoscenza del giudice procedente. Se è vero, infatti, che il giudice procedente non ha alcun onere di effettuare ricerche dell'imputato latitante per le notificazioni degli atti, egli dovrebbe almeno accertare se la latitanza non sia venuta meno.

Nessun onere di comunicazione, peraltro, è previsto a carico dell'imputato la cui latitanza sia cessata, posto che il nostro sistema processuale presume che sia l'autorità che ha eseguito l'arresto a darne comunicazione al giudice che ha dichiarato lo stato di latitanza.

Una volta che l'imputato è stato sottoposto a restrizione cautelare, pertanto, la questione sull'esigibilità e sull'onere di comunicazione al giudice precedente andrebbe semplicemente riportata al principio che la notificazione degli atti processuali è uno strumento necessario per dar modo all'imputato di provvedere alla sua difesa.

Questa esigenza, quindi, non viene soddisfatta se, pur essendo possibile adottare con un minimo di diligenza una forma di notificazione idonea a portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, si faccia ricorso ad altre forme di notifica, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza.

ROBERTO DE ROSSI